



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 85 del 30/07/2012 -
Determinazione nr. 1732 del 31/07/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – FARID INDUSTRIE S.P.A. – Rinnovo di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale denominato Fossa Mala di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in Fiume Veneto via Pontebbana n.16.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il signor Moro Luca nato a Pordenone il 24.10.1964 e residente in Pordenone via E. Toti n.15/a, in qualità di Consigliere Delegato della Società Farid Industrie S.p.A., con sede legale in comune di Vinoso (TO), via Moncalieri, n. 109, ha presentato istanza, datata 22.09.2011 assunta al prot. n. 70072 del 27.09.2011, per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale denominato Fossa Mala di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in Fiume Veneto, via Pontebbana n.16, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2104 del 28.10.2008;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 29.11.2011 assunte al prot. n. 85160 del 09.12.2011, di data 02.02.2012 assunte al prot. n.10062 del 06.02.2012 e di data 12.03.2012 assunte al prot. n. 25599 del 19.03.2012;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati, sottoscritti dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento di scarico di acque reflue industriali, di data 21.11.2011;
- relazione sui consumi d'acqua da pozzi artesiani "*Politica di riduzione*", di data 14.11.2011;
- nota, di data 29.11.2011 con allegato estratto planimetrico;
- Tav. Mod.36 "Planimetria generale – schema fognature", aggiornata alla data del 11.01.2012;

RICHIAMATI inoltre i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2104 del 28.10.2008:

- nota integrativa di data 05.02.08, assunta al prot. n. 11671 del 12.02.2008 e del 06.10.08 assunta al prot. n. 61388 del 13.10.08;
- Relazione tecnica descrittiva del ciclo produttivo e dell'impianto di depurazione, di data 19.12.07;
- Tav. 1 - Estratto catastale - Estratto C.T.R., di data 10.06.03;
- note tecniche integrative, di data 10.12.03 e di data 22.06.04;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio,

entrambe a firma del Consigliere Delegato della Società e di data 22.09.2011;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

trattasi di attività di produzione di macchine speciali, quali autobotti per uso industriale ed agricolo; le acque che generano lo scarico derivano da:

- a) troppo pieno della vasca di risciacquo del fosfosgrassaggio (zona C);
- b) lavaggio cisterne dopo la sabbiatura (zona B);
- c) lavaggio cisterne inox dopo trattamento con gel decapante (zona B in esterno);
- d) lavaggio veicoli prima della consegna (zona B);
- e) acque per prove di collaudo cisterne (zona E);
- f) acque reflue domestiche;
- g) acque meteoriche dei tetti;
- h) acque di condensa dei compressori;

le acque di cui ai punti:

- a) sono inviate direttamente allo scarico senza trattamenti;
- b), c) e d) vengono inviate al sistema di trattamento identificato con la lettera "A" in planimetria, e costituito da una vasca a tre comparti in cui avviene sedimentazione e disoleazione gravimetrica;
- e) sono inviate ad un sistema di disoleazione gravimetrica costituito da tre vasche circolari ed individuato in planimetria con la lettera "D";
- f) trattate in fosse settiche e bacino condensagrassi;
- g) inviate direttamente allo scarico;
- h) trattate con sistema di disoleazione a separazione gravimetrica "F1 - F2";

nella planimetria generale sono indicati i pozzetti di campionamento immediatamente valle dei relativi impianti di depurazione e a monte dello scarico finale, quest'ultimo indicato con il numero "2";

il recapito finale dello scarico è costituito dal corso d'acqua superficiale "Fossa Mala";

nella zona non è presente una fognatura pubblica recapitante al depuratore;

sono state intraprese politiche per la riduzione dei consumi d'acqua, attraverso la "*...chiusura di alcuni punti di prelievo preesistenti e un piano di revisione della rete di distribuzione dell'acqua all'interno dello stabilimento produttivo...*" che ha portato ad una riduzione dei consumi d'acqua dal 2008 al 2010 pari al 37.5%;

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione il Consigliere Delegato della Società ha dichiarato che "*lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione*";

VERIFICATO che nelle acque reflue industriali di cui ai punti a), b), c), d), e) ed h) possono essere presenti idrocarburi di origine petrolifera, contemplati nella tab. 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06;

RITENUTO che per detti scarichi valga quanto previsto:

- dall'art. 101 comma 5 del D. Lgs. 152/06, in base al quale non è consentito diluire gli scarichi parziali contenenti sostanze pericolose prima del trattamento per adeguarli ai limiti previsti dalla legge;
- dall'art. 108 comma 4, secondo capoverso, in base al quale sarebbero applicabili le prescrizioni di cui al punto 1.2.3 dell'all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;

RITENUTO di stabilire che, limitatamente alle sostanze pericolose di cui all'art. 108 comma 5 primo periodo del D. Lgs. 152/06, vengano rispettati i limiti per lo scarico in acque superficiali di tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06:

- a piè degli impianti di trattamento individuati rispettivamente con le lettere "A" e "D" in planimetria;
- in corrispondenza del troppo pieno della vasca di risciacquo del fosfosgrassaggio (zona C);
- i tre scarichi parziali sopra individuati debbano comunque essere resi accessibili per il controllo ed il campionamento con le modalità attualmente previste dalla normativa;
- a valle del separatore oli per le acque di condensa dei compressori (pozzetti F1 e F2);

CONSIDERATO che le prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 sono applicabili "*...ove il Piano di tutela delle acque lo preveda*" e che detto Piano non è ancora stato emanato;

RILEVATO che nell'area aziendale vi sono delle immissioni in pozzetti di raccolta di acque meteoriche di dilavamento (derivanti da piazzali in cui non avvengono attività produttive, anche passive, che trasportano con sé elementi residuali di tali attività) non oggetto della presente autorizzazione;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 76652 del 26.10.2011, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e il Comune di Fiume Veneto;

PRESO ATTO che la Società ha presentato referti di analisi di acque allo scarico, con timbro di chimico iscritto all'albo, al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico in corpo idrico superficiale;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

RILEVATO che per la precedente autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2104 del 28.10.2008 era stata effettuato versamento di € 710,00 introitati:

- € 600,00 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"
- € 110,00 al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche"

giuste reversali n. 187 e 188 del 30.01.08 dando atto che si sarebbe proceduto a conguaglio dietro

presentazione di fattura da parte di ARPA anche in ordine alle analisi da effettuare sullo scarico;

VISTA la ricevuta di versamento di € 710,00 versati in occasione della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione sopra riportata introitati:

- € 600,00 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"
- € 110,00 al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche"

giuste reversali n. 6165 e 6166 del 19.09.11;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi, per questa autorizzazione e per la precedente rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2104 del 28.10.2008, riguardano, tra gli altri, il costo per l'istruttoria Provincia e le analisi chimiche su campione dello scarico da corrispondersi all'ARPA FVG e, pertanto, si procederà a conguaglio dietro presentazione di fattura da parte di detto Ente;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e la L.R. 16/2008 inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale 16 del 01.06.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società Farid Industrie S.p.A., con sede legale in Vinoso (TO), via Moncalieri, n. 109, è autorizzata, nella persona del Consigliere Delegato pro-tempore della Società, allo scarico in corpo idrico superficiale "Fossa Mala" di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in Fiume Veneto, via Pontebbana, n. 16, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) i punti di misurazione dello scarico sono fissati in corrispondenza
 - dello scarico generale (n. 2) subito a monte del punto di immissione nel corpo recettore,
 - dei tre scarichi parziali come individuati nelle premesse;
 - dello scarico a valle del separatore oli per l'acqua di condensa dei compressori (pozzetti F1 e F2);
 - b) deve essere rispettata, per lo scarico generale, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in

particolare la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza; mentre, per gli scarichi parziali, i limiti della tabella 3 vanno rispettati per le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 del medesimo allegato;

- c) gli scarichi anche parziali devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza);
 - d) vengano effettuati almeno i seguenti autocontrolli, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione:
 - sui reflui in corrispondenza degli scarichi parziali dagli impianti "A", "D" e "C" su idrocarburi totali;
 - sui reflui allo scarico generale su: COD, pH, idrocarburi totali, fosforo totale, tensioattivi totali, solventi clorurati, solidi sospesi totali;
 - e) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la ditta;
 - f) il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione come espressamente vietato dell'art. 101, comma 5 del D.Lgs 152/06;
 - g) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue industriali devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
 - h) i dispositivi per il trattamento delle acque reflue domestiche devono essere spurgati con la periodicità prevista dalla DCIA 04.02.1977 nel rispetto della normativa in materia e devono essere tenuti in buono stato di efficienza e manutenzione;
 - i) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non devono immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali;
 - j) i concentrati esausti delle operazioni di fosfosgrassaggio vengano smaltiti come rifiuti conformemente alla specifica disciplina;
 - k) vengano rispettate le prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 qualora il Piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 del medesimo decreto lo preveda.
3. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
 4. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato idoneo servizio pubblico.
 5. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
 6. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del

precedente provvedimento e pertanto fino al 20.09.2016. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

7. Qualora l'impianto rientri tra quelli soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, la Società dovrà presentare apposita istanza all'Ente competente.
8. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali; provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
9. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
10. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni;
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
12. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
 - a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
 - b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
 - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
 - d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto;
 - e) contestualmente alla presentazione della documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, proporre delle misure atte a ridurre ulteriormente i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua come previsto dall'art. 98 del DLgs 152/06;
13. Di dare atto che le spese da sostenersi riguardano, tra l'altro le analisi chimiche su campione dello scarico da corrispondersi all'ARPA FVG e pertanto si procederà a conguaglio dietro

presentazione di fattura da parte di detto Ente.

14. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Fiume Veneto, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 31/07/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni